



I LEGISLATORI REGIONALI NELLA FASE DISCENDENTE
2 SETTEMBRE 2024

I legislatori regionali nella fase
discendente: l'esperienza delle Regioni
Piemonte e Liguria

di Massimo Cavino

Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico
Università degli Studi del Piemonte Orientale



I legislatori regionali nella fase discendente: l'esperienza delle Regioni Piemonte e Liguria*

di Massimo Cavino

Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico
Università degli Studi del Piemonte Orientale

Abstract [It]: Il contributo analizza la partecipazione alla fase discendente del processo di integrazione europea delle Regioni Piemonte e Liguria. Dall'esame della normativa nazionale e regionale si vedrà come è stato attuato il diritto europeo grazie al concorso tra una pluralità di fonti regionali. Nella stessa prospettiva, particolare attenzione verrà dedicata a due casi studio: quello dell'attuazione della direttiva c.d. *Habitat* e della direttiva c.d. *IPPC*.

Title: The regional legislator in the transposition of European law: the experience in Piemonte and Liguria

Abstract [En]: The paper analyzes the implementation of European law in Piemonte and Liguria. From the analysis of national and regional legislation, European law has been implemented in the two Regions starting with multiple sources of regulation. In the same perspective, two case studies will be examined: the implementation of the so-called Habitats EU Directive and the transposition of the so-called IPPC EU Directive.

Parole chiave: Legge regionale europea; fase discendente; Piemonte; Liguria; fonti del diritto

Keywords: European regional law; implementation of European law; Piemonte; Liguria; sources of regulation

Sommario: **1.1.** La Regione Piemonte: Il mancato recepimento della normativa statutaria sulla legge comunitaria regionale. **1.2.** Le ragioni del mancato recepimento della disciplina statutaria. **1.3.** Gli atti adottati per il recepimento del diritto comunitario. **2.1.** La Regione Liguria: disciplina statutaria e legislativa. **2.2.** L'attuazione della disciplina legislativa.

1.1. La Regione Piemonte: Il mancato recepimento della normativa statutaria sulla legge comunitaria regionale

L'articolo 42 dello Statuto della Regione Piemonte dispone che l'adeguamento della normativa regionale all'ordinamento comunitario sia disposto con "legge comunitaria regionale" approvata nel corso di una seduta appositamente convocata entro il 31 maggio di ogni anno. Il successivo articolo 56, comma 2, lettera b), attribuisce alla giunta la predisposizione del disegno di legge comunitaria regionale. La disposizione statutaria è integrata dall'articolo 117 del regolamento interno del Consiglio regionale in forza del quale «Al fine di garantire l'approvazione della legge comunitaria regionale entro il 31 maggio di ogni anno, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio almeno tre giorni prima di tale scadenza fissando i tempi di discussione e il giorno e l'ora della votazione finale del provvedimento [...]».

Ma tale obbligo statutario è stato fino ad oggi del tutto disatteso. Non è mai stata approvata una legge generale di procedura, così che la giunta non ha mai esercitato la sua iniziativa, e pertanto il Consiglio

* Articolo sottoposto a referendum.



regionale non è mai stato convocato in sessione comunitaria. Per il vero un tentativo di attuazione¹ fu compiuto con il Disegno di Legge n. 294 della ottava legislatura recante “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Piemonte all’attività normativa comunitaria e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari” presentato dalla Giunta il 14 giugno 2006. Nella relazione si leggeva che «l’importanza crescente del livello europeo di normazione impone un adeguamento sistematico dell’ordinamento regionale, che si ritiene di attuare secondo modelli positivamente sperimentati già in ambito statale e recentemente auspicati, anche a livello normativo, con la legge 4 febbraio 2005 n. 11 recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”. [...]. Per quanto attiene alla dimensione regionale, la stessa l. 11/2005, nell’art. 8 comma 5 lett. e), prevede un analogo meccanismo locale di adeguamento laddove, a proposito dei contenuti della relazione allegata alla legge comunitaria, si riferisce ad “atti normativi con i quali nelle singole regioni si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento”. Nell’ambito di questo composito panorama normativo si è recentemente inserito il nuovo Statuto piemontese che in diverse parti del proprio articolato si occupa del rapporto con la dimensione comunitaria. In linea generale viene previsto il doppio concorso regionale sia alla definizione delle politiche dell’Unione europea che all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari; più specificamente, poi, l’art. 56 comma 2 lett. b) e l’art. 42 riconducono alle attribuzioni della Giunta regionale la predisposizione del disegno di legge comunitaria regionale, prevedendo un’apposita sessione del Consiglio per la sua discussione entro il 31 maggio di ogni anno. In realtà, il meccanismo previsto in sede statutaria, è di difficile prima attuazione sia per motivi esterni all’atto che per ragioni di tipo metodologico. La proposta di legge in esame, pertanto, risponde all’opportunità di impostare uno strumento legislativo con cui vengano assolti, in via preliminare, i compiti di carattere procedurale e di definizione dei contenuti della legge comunitaria regionale, in modo del tutto simmetrico a quanto effettuato per lo Stato, prima con la legge La Pergola e poi con la l. 11/2005. Questi provvedimenti, da non confondersi con le leggi comunitarie vere e proprie, ne hanno costituito e ne costituiscono, piuttosto, lo schema contenutistico e il riferimento procedurale».

¹ Prima dell’entrata in vigore dello Statuto, il 7 dicembre 2004, era stata presentata, a firma del consigliere Giancarlo Tapparo, la proposta di legge regionale n. 683 recante “Norme generali sulla partecipazione della Regione Piemonte agli organismi internazionali e al processo normativo dell’Unione Europea e sulle procedure di esecuzione dei connessi obblighi comunitari”. Il testo, strutturato in undici articoli (Art. 1 Finalità; Art. 2 Trasmissione al Consiglio regionale dei progetti di atti dell’Unione Europea; Art. 3 Legge regionale comunitaria; Art. 4 Contenuti della legge comunitaria regionale; Art. 5 Attuazione in via regolamentare; Art. 6 Decisioni dell’Unione europea; Art. 7 Relazione annuale al Consiglio regionale; Art. 8 Attuazione delle direttive comunitarie; Art. 9 Compatibilità comunitaria; Art. 10 Partecipazione della Regione alla formazione degli atti dell’Unione europea; Art. 11 Sessione comunitaria straordinaria), non è stato esaminato dal Consiglio regionale in tempo utile per evitare la decadenza.

Per quanto concerne i rapporti tra Consiglio regionale e Giunta, la relazione al disegno di legge n. 294 sottolineava che nella fase discendente lo spazio normativo concesso al primo fosse, in proporzione, più ampio di quello occupato dal Parlamento a livello statale, in considerazione dell'impossibilità di ricorrere allo strumento della delegazione legislativa nell'ordinamento regionale; ma ricordava che «il legislatore regionale può tuttavia coinvolgere anche la potestà regolamentare e amministrativa dell'esecutivo. Per esempio, il ricorso alla delegificazione, costituisce un elemento qualificante del “sistema” della legge comunitaria, in quanto appare particolarmente idoneo al recepimento, sia per la snellezza delle procedure, sia per la natura stessa di gran parte degli adempimenti richiesti (direttive dettagliate, che limitano fortemente l'intervento del legislatore regionale, direttive a carattere tecnico, direttive di minore importanza)».

Nei contenuti il disegno di legge, composto di undici articoli si caratterizzava per una disciplina organica, ampiamente debitrice dei modelli di legislazione statale: l'art. 1 indicava le finalità della legge nella disciplina della partecipazione della Regione alla fase ascendente e alla fase discendente; l'art. 2 rinviando alla legge 11/2005 disponeva in ordine alla fase ascendente con particolare riguardo all'acquisizione di pareri ed osservazioni; l'art. 3. disciplinava la presentazione della proposta di legge comunitaria e i contenuti dell'allegata relazione, rinviando quanto alla fase dell'approvazione al regolamento interno del Consiglio regionale che avrebbe dovuto essere; l'art. 4 prevedeva i contenuti della legge comunitaria, distinti secondo le differenti tipologie di intervento normativo: abrogative o modificative di disposizioni legislative, attuative, di autorizzazione all'attuazione in via regolamentare, ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa (il comma 2 dettagliava la disciplina degli allegati prevedendo gli elenchi delle direttive di immediata esecuzione e di quelle attuate in via regolamentare ed amministrativa); l'art. 5 disciplinava con rinvio alla legge 11/2005 l'ipotesi di attuazione in via regolamentare ricorrendo all'istituto della delegificazione; l'art. 6 recava la disciplina dell'adeguamento in via amministrativa per mezzo di deliberazioni di Giunta con strumenti stabiliti, caso per caso dalla legge comunitaria stessa; l'art. 7 contemplava l'ipotesi in cui l'obbligo di adeguamento avesse tempistiche vincolanti e sfasate rispetto a quelle della legge comunitaria consentendo la presentazione di un disegno di legge autonomo; l'art. 8 istituiva, con cadenza almeno semestrale, una sessione della Giunta regionale dedicata ai problemi comunitari e all'informazione al Consiglio; l'art. 9 disciplinava i rapporti tra Consiglio e Giunta in relazione alle politiche comunitarie di coesione attribuendo al primo il potere di adottare atti generali di indirizzo assunti in forza delle proposte che la seconda avrebbe formulato sentite le forze economiche e sociali e le rappresentanze degli enti locali; l'art. 10 conteneva la procedura relativa ai regimi di aiuto e agli aiuti individuali; infine l'art. 11 prevedeva la messa in opera di azioni per migliorare la conoscenza delle politiche comunitarie presso i cittadini, gli operatori economici e le istituzioni territoriali.



Il disegno di legge non è stato approvato entro la fine della legislatura ed è pertanto andato incontro a decadenza. Nelle legislature successive non è stata assunta alcuna iniziativa finalizzata ad approvare una normativa generale di procedura e pertanto l'istituto della legge comunitaria regionale è rimasto inattuato.

1.2. Le ragioni del mancato recepimento della disciplina statutaria

Si possono formulare varie ipotesi sulle ragioni che hanno indotto il legislatore piemontese a rinunciare all'attuazione delle disposizioni statutarie relative alla fase discendente del processo di integrazione europea. Una prima considerazione può avere ad oggetto la reale capacità di comprensione delle dinamiche comunitarie da parte della classe politica regionale che manifesta verso il processo di integrazione europea un interesse superficiale, espresso con iniziative che faticano a superare la soglia dello slogan elettorale. In tal senso si prenda in considerazione la delibera n. 319-38783 del 6 novembre 2018 con la quale il Consiglio Regionale² si è pronunciato sulla attuazione dell'articolo 116, comma 3, Cost., indicando i rapporti internazionali e con l'Unione Europea tra le materie per le quali la Regione avrebbe dovuto chiedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia; con tale delibera (allegato a) il Consiglio regionale sottolineava che: «La risoluzione del Parlamento Europeo sulla delimitazione delle competenze tra l'Unione Europea e gli Stati membri (il cosiddetto Rapporto Lamassoure del 24 aprile 2002) indica che gli “enti territoriali dotati di competenze legislative esistono ormai in quasi la metà degli Stati membri nei quali il recepimento della legislazione europea nel diritto interno dipende, in alcuni casi, dalle autorità decentrate mentre la gestione dei programmi comunitari dipende, comunque, almeno tanto dalle regioni e dai comuni quanto dal potere centrale e che, di conseguenza, i testi fondatori dell'Unione non possono più ignorare il ruolo di questi partner particolari, che devono contribuire sia ad accrescere l'efficacia delle politiche comunitarie che a promuovere l'avvicinamento dei cittadini al processo di costruzione europea” e che spetta “agli Stati membri promuovere, nel quadro dei rispettivi ordinamenti costituzionali, un'adeguata partecipazione delle regioni ai processi decisionali e di rappresentanza nel settore degli affari europei di ciascun paese”». Alla luce di tale premessa si giungeva alla conclusione che «nelle materie in cui la Regione ha competenza legislativa, lo Stato dovrebbe chiedere all'Unione europea, in particolare alla Commissione che detiene l'iniziativa legislativa, di riconoscerle lo status di partner nelle fasi di elaborazione e attuazione delle relative politiche. In particolare, la Regione dovrebbe essere associata nelle valutazioni di impatto amministrativo e finanziario (*impact assessment*) che la Commissione conduce preliminarmente alla predisposizione di una proposta legislativa». Rispetto a questa proposta è stato giustamente osservato che «la Regione Piemonte, per l'assolvimento del dovere di recepimento delle direttive o di adattamento del proprio provvedimento come conseguenza della

² La delibera del Consiglio regionale fa seguito all'iniziativa della Giunta di cui alla delibera n. 2.72227 del 20 luglio 2018.

vigenza di norme dell'Unione europea, ricorre, attualmente, a provvedimenti adottati di volta in volta. Una soluzione possibile ma certo non la più efficace in assoluto. La Regione, allora, potrebbe, invece di avanzare la richiesta di nuove competenze in questo ambito, dotarsi finalmente di un'apposita legge quadro regionale di applicazione del primo comma dell'art. 15 dello Statuto, anche sulla base di quanto disposto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"³. A voler essere più indulgenti con la classe politica regionale piemontese si possono rintracciare la ragioni del mancato recepimento nella evoluzione del sistema delle fonti del diritto regionali; diversamente da quel che ci si poteva attendere nella stagione in cui vide la luce il vigente statuto, l'interpretazione delle disposizioni relative al riparto di competenza tra Stato e Regioni avallata dalla Corte costituzionale ha lasciato uno spazio normativo ridotto ai legislatori regionali che, pertanto, hanno assunto una posizione ancillare anche rispetto alla fase discendente che rende meno avvertita l'esigenza di una disciplina organica.

1.3. Gli atti adottati per il recepimento del diritto comunitario

La mancanza di una disciplina organica per il recepimento delle direttive rende assai ardua l'analisi dei relativi dati normativi regionali. La lettura delle relazioni governative ai disegni di legge comunitaria e di delegazione europea è utile solo parzialmente. Come abbiamo avuto modo di sottolineare nell'introduzione a questa ricerca esse sono assai incomplete e disomogenee: a titolo di esempio si consideri che nella relazione per l'anno 2021 si legge che nessuna regione avrebbe provveduto a recepire direttive nel 2019, mentre la stessa regione Piemonte ha adottato in quello stesso anno due leggi con cui ha adeguato l'ordinamento regionale a quello comunitario⁴.

Se dalle relazioni governative estrapoliamo i dati relativi alla regione Piemonte (tabella 1) possiamo però comunque ricavare qualche elemento di interesse; in particolare si nota come il recepimento per via legislativa sia ampiamente integrato con l'adozione di atti amministrativi generali (delibere della Giunta regionale) nella pressoché totale assenza di norme regolamentari. Il dato è del resto in linea con l'evoluzione generale del sistema normativo piemontese che ha visto i regolamenti progressivamente soppiantati da "altri atti della giunta"⁵: il fatto che la fonte del diritto sia sostituita dall'atto amministrativo,

³ M. VELLANO, *Le implicazioni dell'eventuale attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione per quanto riguarda i rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione Piemonte*, in *Il Piemonte delle Autonomie*, n. 1, 2019, p. 3.

⁴ Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, "Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale"; legge regionale 27 marzo 2019, n. 11, "Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).

⁵ Sia consentito sul punto rinviare a M. CAVINO, *La potestà regolamentare*, in M. DOGLIANI, J. LUTHER, A. POGGI, (a cura), *Lineamenti di diritto costituzionale della regione Piemonte*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 268 e ss.

ancorché adottato dallo stesso organo titolare del potere regolamentare, è un segnale della debolezza della classe politica spesso in balia della gestione burocratica della dirigenza regionale.

In tale prospettiva è di particolare interesse la vicenda relativa alla attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, comunemente ricordata come “direttiva habitat”. La regione Piemonte l’ha recepita, nella sua complessità, con una pluralità di atti che trova il suo principale riferimento normativo nella legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. Il parziale recepimento della direttiva ha indotto la Commissione europea ad avviare la procedura di infrazione EU Pilot 6730/14/ENVI per superare la quale il Ministero per la Transizione Ecologica, con note n. 6568 del 20 gennaio 2022, n. 85633 dell’8 luglio 2022, n. 5683 del 17 gennaio 2023 e n. 45152 del 27 luglio 2023 ha sollecitato le Regioni all’adozione di linee guida nazionali per la valutazione di incidenza. La regione Piemonte ha dato seguito alla sollecitazione del Ministero con deliberazioni della Giunta regionale adottate nell’adunanza del 12 luglio 2023 alla quale non ha preso parte (assente giustificato) l’assessore all’ambiente. Il recepimento di normative in materia ambientale è stato deliberato in assenza dell’assessore competente: quel che conferma la natura essenzialmente burocratica e non politica della partecipazione alla fase discendente.

2.1. La Regione Liguria: disciplina statutaria e legislativa

Lo Statuto della Regione Liguria è piuttosto laconico nella disciplina della partecipazione regionale al processo di integrazione europea. All’articolo 4 esso si limita a stabilire: «1. La Regione partecipa alla costruzione e al rafforzamento dell’Unione Europea quale istituzione necessaria per la valorizzazione e lo sviluppo dei suoi territori al fine di raggiungere obiettivi comuni. 2. La Regione, nelle materie di propria competenza, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità d’esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 3. La Regione realizza forme di collegamento con gli organi dell’Unione europea». E all’articolo 50, comma 1, dispone che «i regolamenti regionali di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali e degli atti normativi comunitari sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente da rendersi nel termine di trenta giorni trascorso il quale si intende favorevole».

Occorre però sottolineare come la Liguria si fosse dotata di una legge generale di procedura già a partire dagli anni Novanta del secolo scorso. La legge regionale 16 agosto 1995, n. 44, recante “Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all’attuazione delle politiche comunitarie”, tuttora vigente, detta una disciplina organica delle fasi ascendente e discendente. Essa si

caratterizza per la centralità assegnata alla Giunta regionale⁶. L'articolo 3 prevede che almeno a cadenza semestrale sia convocata una "sessione della Giunta regionale dedicata ai problemi comunitari"⁷ finalizzata a: «a) esaminare le possibilità di accesso ai fondi comunitari ed assumere gli orientamenti conseguenti; b) verificare la conformità della legislazione regionale alla normativa comunitaria e predisporre gli eventuali adeguamenti da proporre al Consiglio regionale; c) definire, ai sensi dell'articolo 13 del d.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568, un quadro, articolato per obiettivi di intervento e per specifiche azioni, dei fabbisogni regionali finanziari per l'anno successivo per l'attuazione delle politiche comunitarie, al fine di presentare le richieste complessive al Fondo di Rotazione di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 183/1987; d) verificare lo stato di avanzamento degli interventi regionali finanziati dalla Comunità ed i risultati conseguiti e definire, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 183/1987, i relativi dati, derivanti dal monitoraggio finanziario, ai fini della trasmissione al Ministero del Tesoro; e) esaminare gli indirizzi generali del CIPE e del Governo, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 183/1987; f) individuare le misure da adottare per l'impiego compiuto e coordinato delle risorse comunitarie e nazionali ad esse complementari, nonché per la più efficace attuazione delle norme comunitarie». Per quanto concerne l'aspetto specifico della nostra riflessione, al netto dei riferimenti a norme legislative statali abrogate, la legge regionale enfatizza il ruolo della Giunta nella disciplina della fase discendente attribuendole il compito di monitorare lo stato di adeguamento dell'ordinamento regionale a quello comunitario; e, sulla base di quel monitoraggio, di esercitare la sua iniziativa presso il Consiglio. Per quanto attiene alla attuazione delle direttive la legge regionale n. 44 del 1995 non prevede l'istituto della legge comunitaria regionale: all'articolo 4 essa dispone che i disegni di legge attuativi debbano essere presentati dalla Giunta regionale almeno tre mesi prima della scadenza del termine di adeguamento. È bene sottolineare che la disciplina ligure faccia ancora riferimento alla legge La Pergola e si inserisca, nel suo impianto originale, nel perimetro dell'articolo 117 Cost. precedente la revisione del 2001: le sue norme sono però compatibili sia coi nuovi parametri costituzionali che con le norme statali che progressivamente si sono succedute alla legge n. 86 del 1989.

2.2. L'attuazione della disciplina legislativa

L'analisi delle banche dati sulla legislazione e sulla attività amministrativa regionale non permette di verificare in quale misura la disciplina legislativa sia attuata. Dallo spoglio delle delibere della Giunta

⁶ Quel che rappresenta un dato di sistema del sistema regionale che si caratterizza per la debolezza dei Consigli regionali. In argomento, ancora utilmente, L. SPADACINI, *Integrazione europea e ordinamenti regionali: la debolezza dei Consigli*, in *Le istituzioni del federalismo*, nn. 3.4, 2007, p. 353 e ss.

⁷ Una sessione comunitaria della giunta è prevista anche dall'articolo 7 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3 della Calabria; e dall'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2008, n. 18 della Campania.

regionale non risulta essere attuato l'istituto della sessione semestrale comunitaria dell'organo esecutivo regionale.

Per quanto concerne l'analisi della attività di recepimento delle direttive, vale per la Liguria quanto già osservato per il Piemonte (e più in generale per tutte le Regioni) la lettura delle relazioni governative allegata ai disegni di legge comunitaria e di delegazione europea integrata con quella dei rapporti annuali sulla legislazione regionale⁸ e dei rapporti sulla legislazione tra Stato, regioni e Unione europea dell'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati non è affatto agevole. La disomogeneità dei dati riportati si accompagna alla negligenza degli organi regionali che non indicano puntualmente nel titolo dei provvedimenti – normativi e non – a quale direttiva abbiano dato esecuzione; indicazione stabilita in origine dall'articolo 13, comma 6, della legge n. 128 del 1998 e oggi prevista dall'articolo 40, comma 2, della legge 234 del 2012: così che accanto a leggi che nella rubrica riportano correttamente la direttiva recepita se ne possono incontrare diverse che non lo fanno, pur adeguando l'ordinamento regionale a quello comunitario sotto profili di grande interesse. A titolo di mero esempio si possono prendere in considerazione le leggi regionali n.11 e n. 24 del 2014 l'una e l'altra rubricate “(Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)” che intervengono esplicitamente a dare attuazione alla direttiva 2009/147/CE. Ma eclatante è il caso della approvazione della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 36, recante “Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)”. Si tratta a tutta evidenza di un intervento normativo di grande impatto⁹ con cui «vengono modificati alcuni articoli recanti la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di adeguarli alla normativa statale di cui al decreto legislativo 59 del 2010 di attuazione della direttiva “Bolkestein”»¹⁰.

Pur con queste difficoltà di lettura è possibile giungere alla conclusione che il recepimento delle direttive comunitarie da parte della Liguria sia sostanzialmente in linea con quanto rilevato per le altre regioni: gli interventi legislativi sono integrati dalla adozione frequente di provvedimenti amministrativi nella forma di deliberazioni della giunta regionale nella pressoché totale assenza di regolamenti che conferma come anche in Liguria sia prevalsa la lettura burocratica della attuazione delle direttive comunitarie.

⁸ V. I rapporti annuali sullo stato della legislazione.

⁹ Sul testo unico ligure del commercio cfr. J. SAWICKI, *L'attività statutaria, legislativa e regolamentare della regione Liguria nella VIII legislatura, (2005-2010)*, in *Federalismi.it*, n. 4, 2010, p. 9.

¹⁰ Così il Rapporto 2015 sullo stato della legislazione della Regione Liguria, 106.